

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di espletamento dei servizi inerenti lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e dei servizi accessori, secondo quanto previsto dal D.P.R. 10 settembre 1982, n° 915 e successive modifiche ed integrazioni, dal capo III Decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507, *dal D. Legs. 05.02.97n. 22*, dalla legge 475/88 e dalle vigenti leggi regionali in materia

Il presente regolamento inoltre ha lo scopo di raggiungere gli obiettivi indicati alle lett. b), c) e d) dell'art. 8 del D.P.R. 915/82, se del caso fissando obblighi per chi produca, trasporti o tratti rifiuti di qualsiasi natura e provenienza.

I Servizi in oggetto sono gestiti nel proprio territorio in privativa dal Comune di _____ ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 915/82, in forma diretta o indiretta, in relazione a quanto disposto dalla Legge 142/90.

L'applicazione della tassa per lo smaltimento dei R.S.U. è disciplinata da apposito regolamento adottato dal Comune di _____ ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 15 dicembre 1993 n° 507.

Art. 2 - Definizioni

In relazione alle successive disposizioni e norme sono fissate le seguenti definizioni:

Rifiuti, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si liberi o abbia deciso o abbia l'obbligo di liberarsi.

Smaltimento, il complesso delle attività finalizzate alla raccolta, al trasporto, al trattamento, all'innocuizzazione e all'eliminazione dei rifiuti.

Raccolta, l'operazione di prelievo e di raggruppamento dei rifiuti per il loro successivo trasporto.

Raccolta differenziata, tecnica di conferimento e raccolta separati di frazioni dei rifiuti finalizzata:

- al riciclaggio;
- al riutilizzo;
- al reimpiego;
- al trattamento e/o smaltimento separati.

Recupero, ogni azione intesa ad ottenere, mediante reimpiego, riciclaggio, riutilizzo dei rifiuti materie prime secondarie e/o energia.

Cernita, operazione di selezione di parti qualitativamente omogenee del rifiuto al fine di consentirne il recupero o di migliorarne le condizioni di smaltimento

Reimpiego, ogni azione intesa a utilizzare materiale separato dai rifiuti nella stessa funzione iniziale (vuoto a rendere).

Riciclaggio, ogni azione intesa a riprodurre un materiale nuovo partendo dallo stesso tipo di materiale separato dai rifiuti.

Riutilizzo, ogni azione intesa a produrre beni e/o combustibili partendo da materie prime ottenute da materiali separati dai rifiuti.

Materie prime secondarie, materie prime ottenute dal recupero dei rifiuti.

Produttività specifica, produzione di rifiuti espressa in unità di peso per unità di superficie imponibile (kg/mq per anno); media di valori, per singola categoria o sottocategoria di attività, ottenuti mediante rilevazione o mediante acquisizione di dati statistici a carattere nazionale.

Ente gestore, Azienda Pubblica, privata o mista cui è affidata la gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti ed accessori, ove i servizi siano gestiti direttamente dal Comune, l'ente si identifica con la stessa Amm.ne Comunale.

Art. 3 - Esclusioni

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rifiuti elencati al comma 7 dell'art. 2 del Decreto 915/82.

Art. 4 - Classificazione dei rifiuti

Ferma restando la classificazione dei rifiuti indicata *all'art. 7 del D. Legs. 05.02.97 n. 22*, ai fini delle successive disposizioni si individuano le seguenti categorie:

Rifiuti urbani

- Rifiuti interni non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere compresi quelli provenienti dai locali degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio oppure da strutture sanitarie e private, in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine, ecc.).
- Rifiuti interni ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune (es. elettrodomestici, articoli di arredamento in genere ecc.), provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, nonché dai locali degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizi oppure da strutture sanitarie pubbliche e private, in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine, ecc.), non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti non ingombranti.
- Rifiuti costituiti da residui di operazioni di potatura e sfalcio, provenienti da giardini di pertinenza od accessorio di civili abitazioni.
- Rifiuti esterni di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua e canali appartenenti al pubblico demanio.

Rifiuti urbani pericolosi

Il punto 1.3 della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 classifica come rifiuti urbani pericolosi i seguenti:

- Batterie e pile.
- Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" (tossico) "F" (facilmente o estremamente infiammabile).
- Prodotti farmaceutici inutilizzati o scaduti.

Possono essere individuati ulteriori rifiuti che, se pur classificati come urbani potrebbero causare inconvenienti o rischi per l'ambiente o la salute; a titolo esemplificativo sono elencati i più comuni:

- Lampade a vapori di gas tossici (mercurio ecc.).
- Siringhe giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico.

Rifiuti speciali

- Residui derivanti da lavorazioni industriali - residui derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità, non siano assimilabili ai rifiuti urbani.
- Rifiuti provenienti da ospedali, case di cura, studi dentistici, ambulatori, laboratori biologici di analisi ed affini, non assimilabili a quelli urbani.
- Materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti.
- Veicoli a motore, rimorchi, natanti e simili fuori uso e loro parti.
- Residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti (liquidi o gassosi).

- Residui dell'attività di potatura degli alberi, pulizia e sfalcio dei prati, limitatamente a quelli derivanti dalle attività agricole e/o florovivaistiche e con esclusione di quelli provenienti da aree costituenti accessorio o pertinenza di superfici soggette a tassa.

Rifiuti speciali assimilabili agli urbani

con il potere di assimilazione esercitato ai sensi dell'art. 57, comma 1 del D. legs. 22/97, possono essere assimilati agli urbani per il loro smaltimento in discariche di prima categoria i **seguenti rifiuti speciali indicati nella delibera di consiglio comunale n. 35 del 29.5.1998:**

- 1- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili)
- 2 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili)
- 3 - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets)
- 4 - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili
- 5 - frammenti e manufatti di vimini e sughero
- 6 - paglia e prodotti di paglia
- 7 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura, cassette
- 8 - fibra di legno e pasta di legno anche umida purché palabile
- 9 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
- 10 - feltri e tessuti non tessuti
- 11 - pelle e simil pelle
- 12 - gomma e caucciù (polvere e ritagli), esclusi manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni
- 13 - resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido, esclusi manufatti composti da tali materiali
- 14 - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2 del terzo comma dell'art.2 del D.P.R. n.915/1982
- 15 - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili
- 16 - moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere, esclusi quelli composti con materiali ceramici
- 17 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili), esclusi quelli con dimensione superiore a circa 1 mq
- 18 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati
- 19 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
- 20 - astri abrasivi
- 21 - cavi e materiale elettrico in genere
- 22 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
- 23 - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati e comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili
- 24 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili
- 25 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi
- 26 - accessori per l'informatica

con le limitazioni derivanti dalle procedure di smaltimento localmente adottate.

Rifiuti assimilati agli urbani

Sono assimilati agli urbani i rifiuti speciali che soddisfanno le condizioni di assimilabilità di cui al precedente punto 4 per i quali l'Amministrazione Comunale applichi i diritti di privativa di cui all'articolo 3 primo comma del D.P.R. 915/82.

Per quanto attiene i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani si rimanda al successivo titolo II

Rifiuti tossici e nocivi

Sono classificati tossici e nocivi tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati, in quantità e/o concentrazione tale da presentare un pericolo per la salute e l'ambiente, dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. n° 915/1982 come definito al paragrafo 1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 dello stesso decreto.

Per quanto riguarda lo smaltimento di tali rifiuti si fa riferimento alle norme del D.P.R. n° 915/1982 ed alle norme di attuazione emanate dal Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 dello stesso decreto.

TITOLO II - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

Art. 5 - Criteri generali di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

Fino alla piena attuazione del D. Legs. 05.02.97 n. 22 e successive modifiche, ai fini del conferimento all'ordinario servizio di raccolta e della conseguente applicazione, alle relative superficie di formazione, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani, come stabilito con la deliberazione consiliare n. 35 del 29.5.1998,

*I rifiuti, provenienti da attività economiche, elencati al precedente **articolo 4** e quelli suscettibili di esservi compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilati se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi i limiti di cui alla tabella Allegato 1 al presente regolamento; sono comunque assimilati i rifiuti provenienti da attività svolte su una superficie operativa complessiva inferiore a 200 mq..*

Qualora gli operatori economici che operano su una superficie complessiva superiore ai 200 mq. intendano avvalersi della facoltà di usufruire del servizio pubblico, per il conferimento dei propri rifiuti, compatibilmente a quanto dettato al punto 1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 come modificato dalla successiva deliberazione del 13 dicembre 1984, l'Amministrazione, per i rifiuti di cui sopra, adotta le soglie quantitative entro le quali i rifiuti speciali di cui al precedente comma sono conferibili all'ordinario servizio di raccolta nelle sue diverse articolazioni.

Le soglie di produttività per unità di superficie occupata, per le diverse categorie economiche, sono quelle indicate al successivo art. 7.

Art. 6 - Norme di esclusione

Sono esclusi dall'assimilazione ai fini della raccolta i rifiuti speciali assimilabili ai sensi del DPR 915/82 e relative deliberazioni applicative la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Sono inoltre esclusi dall'assimilazione i rifiuti speciali, per i quali in base a quanto previsto al punto 1.1.1 della deliberazione 27/07/1984 non sia ammesso lo smaltimento in impianti di discarica di 1^a cat., oltre ovviamente ai rifiuti classificati tossici e nocivi.

Non possono infine essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il servizio, quali ad esempio:

- materiali non aventi consistenza solida;
- materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato;
- prodotti fortemente maleodoranti;

Art. 7 - Soglie quantitative per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali assimilabili ai fini della raccolta

Oltre che all'accertamento della rispondenza ai criteri qualitativi di cui al *precedente art. 4*, l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali assimilabili provenienti da attività svolte su superfici superiori ai 200 mq., E' altresì subordinata alla verifica dei quantitativi prodotti.

Il criterio di assimilazione che fissa i valori di produttività specifica (ponderale e volumetrica), espressi in Kg. al giorno ed mc. al giorno di rifiuto prodotto che comporta l'effettiva assimilazione dei rifiuti di che trattasi ai rifiuti urbani, con conseguente applicazione alle relative superfici di formazione, della tassa per lo smaltimento dei RSU è quello determinato con deliberazione del consiglio comunale n. 35 del 29.5.1998 e riportato all'art. 5 - Criteri generali di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani - del presente regolamento.

Le soglie di produttività sono rapportate alla produzione giornaliera in considerazione del carattere continuativo dell'organizzazione del servizio comunale di smaltimento, per il quale non potrebbero essere accettati (e quindi assimilati ai rifiuti urbani) ingenti quantitativi di materiale di scarto conferiti con minore frequenza.

I valori di produttività specifica per categorie e sottocategorie, rilevati per le diverse attività e i valori assoluti di produttività che danno luogo all'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono riportati nell'allegato 1 al presente regolamento.

L'assimilazione dei rifiuti prodotti entro i limiti di superficie o se del caso di produttività, comporta l'assoggettabilità delle superfici di formazione all'obbligo di iscrizione nei ruoli della tassa R.S.U.

E' vietato conferire i rifiuti eccedenti le soglie di cui sopra all'ordinario servizio di raccolta.

L'elenco delle categorie e sottocategorie di attività economiche ed i valori relativi alle produttività specifiche (ponderale e volumetrica) e alle soglie quantitative, possono essere integrati e/o modificati con appositi atti dall'Amministrazione comunale, tenuto conto del principio espresso al precedente art. 5 di giungere all'assimilazione agli urbani di tutti i rifiuti qualitativamente assimilabili, senza alcun limite di produttività.

Art. 8 - Criteri specifici di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti derivanti da attività agricole

Fermi restando i criteri generali di assimilabilità qualitativa dei rifiuti prodotti dalle attività agricole e florovivaistiche, si intendono comunque ad essi estesi i criteri quantitativi individuati al precedente art. 7.

Sono considerati a tutti gli effetti come rifiuti urbani gli scarti di potatura e sfalcio di giardini, orti, aree

piantumate, di pertinenza di edifici privati, anche, in considerazione dei quantitativi prodotti, il gestore della raccolta può adottare per essi forme differenziate di smaltimento come descritte al successivo titolo III.

Art. 9 - Assimilazione dei rifiuti ospedalieri ai rifiuti urbani

In base al combinato disposto del D.L. 527/88, convertito con modifiche nella L. 45/89 e del D.M. 25.05.1989 pubblicato sulla G.U. n. 137/89 sono assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali ospedalieri, provenienti da strutture sanitarie pubbliche e private che ai sensi del comma 2 ter dell'art. 1 del D.L. 527/88 così come convertito con modifiche nella L. 45/89 erogano in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie di cui all'art. 2 della L. 833/78.

1. rifiuti non derivanti dallo svolgimento di attività sanitarie;
2. rifiuti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie relativamente alla preparazione dei pasti;
3. rifiuti provenienti dalle attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti dai diversi reparti di degenza, ad esclusione di quelli che, su certificazione del direttore sanitario, risultano ospitare pazienti affetti da malattie infettive;
4. altri rifiuti provenienti dalle strutture sanitarie con esclusione dei rifiuti derivanti da medicazioni, dei rifiuti di natura biologica e rispettivi contenitori, dei rifiuti derivanti da attività diagnostiche, terapeutiche e di ricerca, nonché di quelli provenienti da reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive, o da strutture comunque destinate alla loro cura.

Per le prescrizioni relative ai contenitori dei rifiuti ospedalieri assimilati ai rifiuti urbani destinati ad accogliere le tipologie di rifiuto di cui ai nn. 2, 3 e 4 del presente articolo, valgono le disposizioni di cui all'art. 1 del D.M. 25.05.1989

Art. 10 - Assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani e tassazione delle relative superfici di formazione

Alle superfici di formazione dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dei sopra riportati criteri, viene applicata la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani nei modi stabiliti dal relativo regolamento con le tariffe adottate secondo le vigenti disposizioni di legge. Per contro è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative e operative dell'Ente Gestore.

L'eventuale sottoscrizione o mantenimento in essere di contratti per lo smaltimento di rifiuti rispondenti ai criteri per l'assimilazione ai rifiuti urbani non comporta il beneficio della detassazione dovendo comunque il

pubblico servizio risultare dimensionato e predisposto per lo smaltimento dei rifiuti nell'ambito qualitativo e quantitativo previsto.

Comunque gli stessi per i rifiuti assimilabili esclusi dall'obbligo di conferimento ai sensi dei precedenti articoli, continueranno ad avere efficacia, sino all'intervenuta attuazione della normativa di riordino della materia.

Art. 11 - Requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti da singole attività procedure di accertamento

In relazione alle procedure insorgenti a carico dei produttori di rifiuti che per superficie, qualità e quantità rispondano ai requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani (cui fa per altro riscontro l'obbligo d'iscrizione ai ruoli della tassa RSU delle relative superfici di formazione), le procedure di accertamento ai fini della classificazione dei rifiuti prodotti da singole attività come speciali assimilati, ovvero per l'esclusione da tale classificazione, sono definite nel regolamento per l'applicazione della tassa.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI ED OBBLIGHI DI CONFERIMENTO

Art. 12 - Ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di raccolta e trasporto R.S.U. e rifiuti speciali assimilati

Le norme e disposizioni di cui al presente titolo III disciplinano il conferimento e la raccolta dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del precedente titolo II e si applicano nelle aree ed ambiti territoriali di espletamento del relativo servizio.

Art. 13 - Area di espletamento del pubblico servizio

I perimetri atti ad individuare gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi dell'Ente.

Il servizio è pertanto garantito:

a) in tutta l'area urbana (rioni e quartieri) e in tutti i nuclei abitati più significativi e nelle frazioni delle zone suburbane;

(con riferimento all'allegato planimetrico 2).

S'intendono anche compresi nell'area di espletamento del servizio tutti gli edifici posti alle distanze stabilite dal regolamento per l'applicazione della tassa e comunque nei perimetri stessi di cui all'allegato planimetrico 2.

Si intendono coperti dal pubblico servizio gli edifici abitativi dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco della relativa strada privata d'accesso se pure non soggetta ad uso pubblico.

Art. 14 - Allegati planimetrici

L'allegato planimetrico 2, costituente parte integrante del presente Regolamento, rappresenta le aree di espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.

Art. 15 - Procedura per l'aggiornamento e la modifica delle aree di espletamento del pubblico servizio

I perimetri di cui all'allegato planimetrico 2 successivamente alla data di approvazione del presente Regolamento vengono aggiornati e modificati con atto del competente organo amministrativo.

Art. 16 - Competenze sull'organizzazione del servizio

L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti alla raccolta dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani costituisce precipua competenza dell'Amministrazione Comunale, la quale pertanto svolge le seguenti attività:

a) provvede a definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani con particolare riferimento a:

- rifiuti urbani interni;
- rifiuti urbani ingombranti;
- residui di potatura e sfalcio di giardini privati;
- rifiuti speciali assimilati agli urbani;
- rifiuti urbani e assimilati da sottoporre a raccolta differenziata ai fini del recupero- riciclaggio;

- rifiuti urbani pericolosi;
- b) determina le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi d'opera impiegati per la raccolta;
- c) stabilisce numero ed ubicazione dei contenitori, frequenza ed orari delle operazioni di svuotamento ed asporto, tenuto conto delle esigenze dell'utenza e di eventuali indicazioni dell'Ente Gestore, in quanto compatibili con la complessiva organizzazione dei servizi;
- d) provvede affinché sia assicurata l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico sanitaria della cittadinanza attraverso la programmazione dei periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti e relative piazzole di sedime, in quanto ricavate in area pubblica;
- e) promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantisce l'idoneità ed il rinnovo di contenitori e mezzi operativi.

Nell'esercizio delle proprie competenze (se del caso) l'Ente Gestore fornirà indicazioni e suggerimenti atti a definire le modalità di esecuzione dei servizi nei termini indicati nelle precedenti lettere a), b), c), d), e) da sottoporre all'approvazione degli organi competenti.

Art. 17 - Collocazione dei contenitori per R.S.U. ed allestimento dei relativi siti

I contenitori destinati a raccogliere i rifiuti urbani ed i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani devono essere collocati, di norma, in area pubblica, a cura dell'Ente Gestore, secondo il piano di posizionamento predisposto dagli enti competenti.

La localizzazione dei suddetti contenitori è eseguita in base ai criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio e nel rispetto di quanto stabilito dal Codice della Strada e norme inerenti.

Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata, ove possibile, una distanza di circa metri 5 in orizzontale rispetto a:

- finestre ubicate a piano terra o in seminterrati;
- ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti;
- ingressi di farmacie.
- distanza di ml. 10,00 da fermate mezzi pubblici autorizzate;

Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine Pubblico esplicitamente indicate dagli Organismi preposti ed inoltre:

- distanza di metri 14 dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano o altre fonti di materiale infiammabile;
- distanze opportune dalle cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e dalle centraline telefoniche.

Sono da rispettare le particolarità inerenti a luoghi di interesse culturale od ambientale quali zone archeologiche, monumenti, musei o palazzi storici.

L'Ente Gestore ha facoltà di collocare i contenitori, comunque di sua proprietà o ad esso in uso, all'interno delle aree private esclusivamente nei due seguenti casi:

- nelle zone ove la struttura urbanistica renda impossibile la collocazione di contenitori in area pubblica;
- nel caso di eventuali particolari articolazioni del servizio di raccolta disposte a favore di attività produttrici di rifiuti solidi urbani ai sensi del precedente Titolo II, per le quali sia disagiata l'immissione dei rifiuti in contenitori collocati in area pubblica.

In quest'ultima ipotesi dovrà essere definita un'apposita convenzione tra l'Ente Gestore e l'utente con la quale sia stabilita la maggiorazione dei costi correlata alle diverse modalità di esecuzione del servizio, mentre i mezzi addetti alla raccolta saranno tenuti esenti da qualsiasi responsabilità in caso di danno recato in area privata (specificare).

I contenitori dei rifiuti urbani devono essere preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igiene, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo urbano.

Nell'allestimento delle piazzole si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla deambulazione dei disabili.

Ove non sia possibile o necessaria la realizzazione di piazzole per la collocazione dei cassonetti la loro posizione dovrà essere in ogni caso individuata mediante apposita segnaletica orizzontale e verticale (strisce gialle e palina di divieto di sosta) come prevista dalla vigente normativa.

Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree opportunamente delimitate da strisce gialle sulle quali sono depositati i cassonetti, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti. Gli oggetti o veicoli che si trovano in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata, oltre all'applicazione, nel caso di specie, a carico del responsabile, della relativa sanzione pecuniaria.

E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare all'Ente Gestore motivata richiesta in tal senso.

Nel caso di interventi di risistemazione viaria, di attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica e privata ovvero nel caso di costruzioni con cubatura superiore a mc. 3.000 nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria dovranno essere obbligatoriamente previste e realizzate piazzole e/o la segnaletica di stazionamento per i servizi di igiene ambientale sulla base di standard predisposti in relazione alla densità edilizia, alle caratteristiche del territorio ed alle modalità di esecuzione del servizio.

Art. 18 - Conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani

Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani interni e speciali assimilati ai rifiuti urbani si dovranno osservare

modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento che deve avvenire esclusivamente nei contenitori installati dall'Ente e con le seguenti modalità

- 1) i rifiuti dovranno essere contenuti in appositi sacchetti protettivi, restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti, salvo che nel caso di beni durevoli obsoleti non ingombranti ed imballaggi non contaminati, la cui pezzatura dovrà comunque essere ridotta per un funzionale utilizzo dei contenitori;
- 2) è vietato altresì immettere nei cassonetti e nei contenitori residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti;
- 3) le sostanze putrescibili dovranno essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti dispersioni o cattivi odori;
- 4) è vietata la cernita dei rifiuti dai contenitori posti in opera dall'Ente Gestore del pubblico servizio;
- 5) è vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei cassonetti e/o dei contenitori predisposti;
- 6) è altresì tassativamente vietato incendiare i rifiuti, sia in area pubblica che in area privata;
- 7) il conferimento dei rifiuti urbani interni e speciali assimilati negli appositi contenitori dovrà avvenire di regola nelle seguenti fasce orarie, salvo diversa disposizione amministrativa:
 - dalle ore 16 alle ore 7 del mattino successivo, nei periodi invernali;
 - dalle ore 18 alle ore 6 del mattino successivo, nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre;

Art. 19 - Usi vietati dei contenitori

Oltre a quanto stabilito nel precedente articolo, nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati è vietata l'immissione di:

- rifiuti speciali tossici e nocivi;
- rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
- rifiuti speciali inerti (calcinacci);
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta (quali ad esempio i rifiuti ingombranti), ovvero raccolte differenziate ai fini del recupero di materiali.

E' vietato agli utenti del servizio sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare e danneggiare in alcun modo i cassonetti, che devono inoltre essere richiusi dopo l'uso.

E' inoltre vietato eseguire scritte sui cassonetti o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni (manifesti, targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 20 - Conferimento dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti urbani derivanti da potatura e sfalcio di giardini e simili

I rifiuti ingombranti saranno conferiti all'apposito servizio di raccolta all'interno di contenitori all'uopo destinati in area pubblica.

L'utente è altresì tenuto a disporre in modo ordinato all'interno dei contenitori i rifiuti di cui sopra.

E' in particolare vietato collocare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.

I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati che presentino i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani assimilati (ai sensi dei precedenti artt., 5, 7, 8) possono essere smaltiti nei seguenti termini:

- mediante immissione negli appositi cassoni per rifiuti ingombranti posti in opera nei centri di trasbordo
- mediante immissione nei cassonetti, quanto si tratti di quantitativi limitati; i residui di potatura devono essere conferiti chiusi all'interno di sacchi della capacità massima di lit. 110 o involucri equivalenti; eventuali materiali aventi dimensioni eccedenti le suddette capacità di contenimento devono, pertanto, essere ridotti dall'utente per mezzo di interventi di cesoiatura. Tale possibilità di conferimento resta limitata alle sole giornate di martedì, mercoledì e giovedì, con tassativa esclusione dei giorni festivi e ad essi immediatamente precedenti o successivi anche se infrasettimanali.
- nel caso di quantitativi superiori a mc. 1.00, l'utente avviserà preventivamente l'Ente gestore del Servizio e i rifiuti dovranno essere a secondo della loro natura opportunamente confezionati e in caso di rifiuto minuto raccolti in appositi sacchi.

Art. 21 - Trasporto

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all'art. 1 "Principi generali" del D.P.R. 915/1982.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del codice della strada ed a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale, fatta salva l'autorizzazione concessa dall'Amministrazione Comunale relativa all'accesso alle corsie preferenziali, alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali, alla fermata anche in zona soggetta a divieto o in seconda posizione.

Art. 22 - Smaltimento finale

La soluzione di smaltimento finale dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni del medesimo è definita dall'Amministrazione Comunale che può avvalersi di impianti propri o di terzi, debitamente autorizzati dalla competente autorità, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei principi generali di cui all'art. 1 del D.P.R. 915/1982, della L.R. n° 45/87 e delle eventuali prescrizioni

specifiche contenute nei dispositivi autorizzativi.

Art. 23 - Gestione degli impianti di smaltimento e/o trasbordo

L'attività di gestione degli eventuali impianti di smaltimento e/o trasbordo di proprietà dell'Amministrazione Comunale sarà regolamentata da apposito disciplinare approvato dalla stessa Amministrazione Comunale.

TITOLO IV - INCENTIVAZIONE DEL RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA ED ATTIVITA' NECESSARIE PER ASSICURARE L'IDONEITA' DEL RIFIUTO ALLO SMALTIMENTO FINALE

Art. 24 - Finalità e modalità operative

Il Comune, d'intesa con l'eventuale Ente Gestore del Servizio, promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti anche attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:

- a. rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa;
- b. tutela dell'ambiente in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
- c. affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti ordinari;
- d. opportunità di carattere economico-produttivo e ambientale in relazione alla possibilità di conseguire recupero di energia e/o materiali riutilizzabili.

Il Comune e/o l'Ente Gestore del servizio attiveranno di comune accordo le iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di recupero di materiali e/o energia.

Le presenti norme si applicano alle operazioni di raccolta e smaltimento differenziati avente per oggetto le seguenti frazioni di rifiuti urbani:

- rifiuti urbani pericolosi;
- residui suscettibili di recupero e riutilizzo quali vetro, carta, lattine di metallo, plastica, olii vegetali, frazioni compostabili ecc..

Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai servizi di smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dai cicli produttivi di origine industriale e artigianale, soggetti alla disciplina di cui al DPR n. 915.

Per le frazioni di rifiuto oggetto di utilizzo come materie seconde, trovano applicazione le disposizioni della normativa vigente in materia.

Art. 25 - Rifiuti urbani pericolosi

I rifiuti urbani pericolosi, così come identificati dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 e successive modifiche e integrazioni, sono oggetto di separato conferimento secondo le modalità di seguito indicate:

- Pile e batterie esaurite

Pile e batterie devono essere conferite negli appositi contenitori installati in diversi punti della città.

- Farmaci scaduti o non utilizzati

I farmaci scaduti o non più utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori all'uopo predisposti.

- Prodotti tossici e/o infiammabili, e relativi contenitori.

Sono prodotti tossici e/o infiammabili quelli contrassegnati dai sotto riportati simboli impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta, in colore nero su fondo arancio ovvero contraddistinti dalle lettere T e/o F.

I residui di tali prodotti, unitamente ai relativi contenitori, possono essere conferiti, dopo detenzione iniziale in apposito locale fuori dalla portata dei bambini, esclusivamente nei contenitori presso le postazioni attrezzate e custodite appositamente nelle strutture territoriali dell'Ente Gestore.

Non sono da considerarsi assoggettati alle modalità di conferimento smaltimento di cui al presente articolo i contenitori di prodotti appartenenti alle sopra riportate categorie di cui si sia avuta integrale utilizzazione e che non conservino traccia avvertibile dell'originario contenuto.

Sono da ritenersi rifiuti urbani pericolosi anche i rifiuti appartenenti alle sopra riportate categorie che

provengano da attività commerciali e di servizio come ad esempio, farmaci scaduti degli studi medici privati, salvo che non si tratti di beni obsoleti costituenti oggetto precipuo dell'attività economica (es.: farmaci scaduti nelle farmacie, vernici presso le rivendite al minuto o all'ingrosso, e simili).

Sono altresì da ritenersi rifiuti urbani pericolosi i rifiuti delle sopra riportate categorie che provengano da attività artigianali, agricole e florovivaistiche, all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta, purché non si tratti di residui di prodotti utilizzati nel ciclo di lavorazione (es. solventi delle lavanderie, contenitori di vernici e collanti delle falegnamerie e carrozzerie, antiparassitari, anticrittogamici, fertilizzanti) ovvero di prodotti deteriorati del ciclo di lavorazione/produzione, che manterranno la classificazione di rifiuti speciali o tossici e nocivi.

E' fatto divieto di conferire i RUP nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti ordinari.

I rifiuti oggetto del presente articolo sono, a cura del produttore, detenuti separatamente in condizioni da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente.

Il relativo servizio di raccolta differenziata dei R.U.P., deve intendersi quale articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 26 - Raccolte differenziate per il recupero di materiali

Il Comune e l'Ente Gestore definiscono di comune accordo le categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata e le aree d'intervento. L'Ente Gestore, in accordo con l'Amministrazione Comunale, provvede a definire le modalità di esecuzione del servizio favorendo le tecniche di raccolta che permettono di incrementare le rese di recupero dei materiali e di contenere i costi di gestione.

Il conferimento delle frazioni in vetro, metallo, plastica e carta è effettuato con le seguenti modalità:

- conferimento presso gli appositi contenitori situati in aree pubbliche e/o presso utenze specifiche;

Il rapporto contenitore/utente e le capacità volumetriche degli stessi viene definito di concerto con l'Ente Gestore del servizio tenuto conto di eventuali disposti di Legge.

Il conferimento e il servizio di raccolta dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti vegetali deve essere diretto alla separazione della frazione umida dalla frazione secca.

L'attivazione del servizio di cui sopra, a cominciare da utenze collettive quali mense, ristoranti, mercati ortofrutticoli sino ad arrivare alla raccolta presso le singole utenze domestiche è subordinata all'effettiva e comprovata possibilità di conferire le quantità raccolte separatamente in appositi impianti di trasformazione.

All'attivazione del servizio i rifiuti organici devono essere conferiti a cura del produttore in appositi cassonetti o contenitori.

In tali contenitori devono essere introdotti solo rifiuti appartenenti alla frazione organica ben chiusi in sacchi a perdere di materiale cartaceo o biodegradabile.

Gli sfalci provenienti da verde pubblico devono essere conferiti, presso i relativi centri di raccolta, qualora istituiti.

Nelle aree interessate dal servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta

differenziata delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero-riciclaggio; pertanto, per i rifiuti per i quali sia istituita la raccolta differenziata è vietato il conferimento nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta R.S.U..

L'Ente Gestore potrà attivare in forma sperimentale, in ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata sia finalizzate alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico e di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento.

Art. 27 - Obblighi per l'esercizio delle raccolte differenziate

La collocazione di contenitori stradali da destinarsi alla raccolta differenziata è sottoposta agli stessi vincoli ed obblighi previsti al precedente art. 17 per i cassonetti destinati agli ordinari R.S.U..

Devono essere previsti, ove possibile, punti di raccolta in cui è effettuabile un conferimento contemporaneo di ogni frazione merceologica oggetto di raccolta differenziata.

La localizzazione tiene conto, oltre delle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio.

E' vietato spostare i contenitori dalla loro collocazione in quanto operazione di competenza del solo personale addetto dell'Ente Gestore.

Il numero e la capacità volumetrica dei contenitori sono determinati in relazione alla specifica frazione di rifiuto da raccogliere, sulla base degli eventuali piani provinciali.

I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo o da specifiche indicazioni per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata.

Il trasporto dei materiali per i quali è attivata la raccolta differenziata è regolato in analogia a quanto previsto al precedente art. 21 per i R.S.U..

Da parte di Associazioni, Enti o Imprese pubbliche o private è vietata l'attivazione di iniziative di raccolta differenziata se non preliminarmente concordate con l'Ente Gestore e formalmente da questa autorizzate.

L'Ente Gestore provvederà a comunicare agli utenti le iniziative di raccolta differenziata autorizzate indicando l'operatore, il periodo e le modalità di esecuzione del servizio.

E' vietato conferire rifiuti o categorie di rifiuto, ancorché recuperabili, a operatori o per iniziative non autorizzate ai sensi del presente articolo.

L'Ente Gestore, in accordo con il Comune, avrà cura di pubblicare annualmente le modalità di gestione del servizio di raccolta differenziata ed i risultati conseguiti in termini di materiali recuperati (rese di recupero).

L'utenza è obbligata a conferire nei contenitori predisposti per la raccolta differenziata i materiali specificati per ciascuna tipologia con le limitazioni ed i divieti già specificati al precedente art. 18.

Art. 28 - Norme integrative per il conferimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani nei contenitori predisposti per il servizio ordinario

L'Amministrazione stabilisce le modalità di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani come definiti al precedente TITOLO II, favorendo ove possibile procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero/riciclaggio di materiale e/o energia.

Nei casi per i quali le procedure di raccolta differenziata non siano attivate l'utente è autorizzato a conferire i propri rifiuti speciali assimilati nei contenitori predisposti dall'Ente Gestore per i rifiuti ordinari con le avvertenze ed i divieti di seguito specificati (aggiuntivi rispetto a quelli generali indicati ai precedenti artt. 18 e 19):

- i materiali immessi nei cassonetti devono essere rigorosamente classificabili come rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del precedente TITOLO II, rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti connessi;
- i rifiuti assimilati devono essere conferiti nei cassonetti stradali chiusi all'interno di sacchi della capacità massima di 110 litri o involucri equivalenti; eventuali materiali aventi dimensioni eccedenti le suddette capacità di contenimento devono pertanto essere ridotti dall'utente per mezzo di interventi di schiacciamento manuale o di cesoiatura;
- i quantitativi di rifiuti assimilati conferibili nei cassonetti stradali non devono in nessun caso compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti solidi urbani di produzione domestica; non devono pertanto essere conferiti quantitativi di rifiuti assimilati eccedenti la produzione media giornaliera ed in particolare nelle giornate festive e ad esse immediatamente precedenti o successive.

Art. 29 - Informazioni

Il Comune, d'intesa con il gestore del servizio e/o altri soggetti interessati, organizza campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni da raccogliere, l'ubicazione delle piattaforme e delle piazzole di raccolta, gli orari di apertura alle utenze le modalità di conferimento, gli obiettivi e le esigenze di collaborazione dei cittadini.

TITOLO V - NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 30 - Modalità di svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani esterni

I servizi inerenti alla raccolta, all'allontanamento, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, sono svolti dall'Ente Gestore e riguardano le seguenti specifiche attività:

- spazzamento stradale;
- lavaggio stradale;
- diserbo stradale e taglio erbe spontanee;
- pulizia caditoie e pozzetti;
- svuotamento cestini;
- bonifiche discariche abusive su aree pubbliche;
- pulizia arenili e aree golenali;
- interventi in caso di neve.

Art. 31 - Aree di espletamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani esterni

Alle attività ordinarie inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni si provvede attraverso i servizi elencati nel precedente art. 30 le cui aree di espletamento, all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono individuate nei documenti allegati, le cui successive modifiche saranno stabilite con i relativi atti amministrativi, su segnalazione ed acquisito il parere dell'Ente Gestore.

Art. 32 - Criteri per la definizione delle aree di espletamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti

esterni

I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento, diserbo stradale, lavaggio, pulizia delle caditoie e svuotamento dei cestini, taglio delle erbe spontanee vengono definiti così da comprendere:

- le strade e le piazze (compresi i marciapiedi, le aiuole spartitraffico, le tazze delle alberature stradali) classificate come comunali ai sensi della legge 126 del 12.2.1958 e le nuove strade comunali;
- i tratti urbanizzati delle strade statali e provinciali;
- le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione (cemento, bynder, depolverizzate, ecc.) e/o di marciapiede con le stesse caratteristiche e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
- i viali dei cimiteri limitatamente ai residui di fiori, addobbi, corone funebri e simili;
- le aree archeologiche e monumentali di pertinenza comunale comprese le scalinate;
- le aree pavimentate idonee al traffico veicolare all'interno delle ville e di giardini comunali purché accessibili;
- le aree coperte e/o recintate appositamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.

Il servizio di bonifica delle discariche abusive è esteso a tutte le aree pubbliche comprese all'interno del perimetro del territorio comunale con le modalità di cui al successivo art. 33.

Art. 33 - Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti esterni

L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti lo smaltimento dei rifiuti esterni costituisce precipua competenza dell'Amministrazione Comunale, la quale pertanto svolge le seguenti attività:

- a. definisce le modalità di espletamento del servizio individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali artigianali e turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione del territorio;
- b. stabilisce la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi in considerazione di valutazioni di carattere economico e di qualità delle prestazioni,
- c. promuove l'innovazione tecnologica del servizio di smaltimento dei rifiuti esterni e garantisce l'idoneità ed il rinnovo delle attrezzature operative.

L'Ente Gestore, sulla base degli indirizzi tecnico-programmatici e finanziari forniti dall'Amministrazione Comunale e dai suoi competenti uffici, tenuto conto delle necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 1 del DPR 915/82, provvede a definire le modalità di esecuzione dei servizi di smaltimento dei rifiuti

esterni ed a redigere una relazione tecnica esplicativa delle suddette modalità che rimane a disposizione dell'Amministrazione Comunale e degli utenti. Eventuali modifiche o integrazioni possono essere definite dallo stesso Ente Gestore purché non in contrasto con le direttive impartite dall'Amministrazione Comunale.

Più in particolare:

- a) Per il servizio di spazzamento viene individuata la soluzione operativa più opportuna e conveniente, tra le tecniche di intervento di spazzamento manuale e/o meccanizzato.
- b) per il servizio di lavaggio stradale (se richiesto) l'Ente Gestore definisce le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e l'estensione delle aree di svolgimento, limitandone la esecuzione ai soli casi in cui esso si renda necessario per le particolari situazioni di utilizzazione del territorio e caratteristiche del fondo stradale;
- c) le operazioni di diserbo stradale e taglio delle erbe spontanee, sono differenziate tra quelle di carattere ordinario svolte nell'ambito dell'intervento di spazzamento e quelle a carattere specifico alle quali si fa fronte con personale appositamente comandato e munito di idonee attrezzature;
- d) oltre alla pulizia dell'imbocco delle caditoie, da svolgersi nell'ambito del servizio di spazzamento, si provvede, con squadre appositamente comandate, alla pulizia dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, al fine di prevenire e risolvere intasamenti, disagi di natura igienica, proliferazione di animali molesti;
- e) in caso di nevicate, il servizio provvede allo sgombero immediato della neve dalle strade carreggiabili e pedonali, in modo da garantire la circolazione veicolare e pedonale almeno nei punti di maggior transito, quali ospedali, scuole, uffici e servizi pubblici. Il servizio provvede altresì allo spargimento di breccia e/o miscele criodratriche ove il suolo si rendesse sdruciolevole per la presenza di ghiaccio;
- f) il servizio assicura la pulizia di fontane, fontanelle, orinatoi pubblici stradali, e anche la pulizia e la disinfezione dei fori delle caditoie stradali semplici e a sifone, compresi i sottostanti pozzetti, ricadenti nel perimetro in cui è istituito il servizio di spazzamento. La pulizia delle fontane e delle fontanelle deve essere eseguita in ottemperanza alle prescrizioni definite per ognuna di esse da appositi ordini di servizio del funzionario responsabile e o nei capitolati d'onere se la gestione del servizio è data in concessione, in relazione ai materiali costituenti e al loro stato d'uso e di conservazione. La pulizia degli orinatoi deve interessare anche i ripari metallici o in pietra o in altri materiali collocati nei fianchi, ai muri e al perimetro, eventualmente imbrattati per uso improprio degli stessi. Gli orinatoi devono, inoltre, essere disinfettati, ciascuno, almeno ogni 15 giorni.
- g) l'Ente Gestore provvede allo svuotamento dei cestini porta rifiuti, installati negli spazi pubblici, a disposizione degli utenti e alla loro manutenzione in efficienza. E' fatto divieto di danneggiare o ribaltare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani interni e di rifiuti ingombranti; è inoltre vietato eseguire scritte sui cestini gettacarte e affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette, adesivi ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale;
- h) qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi su aree private, il Sindaco emette specifica ordinanza, diffidando il proprietario a provvedere alla bonifica. Nel caso in cui il proprietario non adempia all'ordinanza nei termini assegnati, sarà disposto intervento in danno da eseguirsi a cura dell'Ente

Gestore che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da essa stessa definite; i costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario dell'area. Ove gli organi tecnici dell'USL ravvisino elementi a rischio per l'igiene pubblica e la salubrità ambientale, l'Ente Gestore è tenuto all'intervento d'urgenza dietro richiesta con fonogramma del Servizio Igiene Pubblica dell'USL, ferma restando la successiva disposizione confermatrice ad opera del Sindaco. Per la prestazione di tali attività il Sindaco può altresì disporre il contributo operativo di personale e mezzi d'opera dei Servizi Tecnologico Manutentivi del Comune;

- i) le modalità e le frequenze degli interventi di manutenzione necessari per la pulizia delle coste marine e lacuali e delle rive dei fiumi sono definiti dall'Amministrazione Comunale con il fine di garantire l'igienicità del territorio e la fruibilità dei siti.

Art. 34 - Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici

E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità; questi dovranno essere immessi negli appositi contenitori per rifiuti interni nelle sue diverse articolazioni a seconda della loro natura (rifiuti ordinari, materiali ingombranti, R.U.P., materiali destinati al recupero, ecc.).

Art. 35 - Attività di carico e scarico di merci e materiali e defissione manifesti

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali ovvero defissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta e alla pulizia dell'area.

In caso d'inosseranza, la pulizia sarà effettuata direttamente dall'Ente Gestore ed i costi dell'intervento ricadranno sui responsabili inadempienti, ferme restando le applicazioni di sanzioni amministrative di cui al titolo IX.

Art. 36 - Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.

Art. 37 - Manifestazioni pubbliche

Gli Enti Pubblici o Religiosi, le Associazioni, i Circoli, i Partiti Politici o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse ecc. su strade, piazze, e aree pubbliche o di pubblico uso anche senza finalità di lucro, sono tenuti a far pervenire all'Ente Gestore con preavviso minimo di gg. 10, il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare al fine di concordare con l'Ente Gestore le modalità di ritiro dei rifiuti prodotti e di consentire allo stesso di predisporre gli eventuali necessari interventi di pulizia nell'ambito della propria organizzazione del lavoro.

Art. 38 - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni.

Dovranno in tal caso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi animali.

Art. 39 - Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.

Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per bibite, residui alimentari), essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.

I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente ripulita.

Art. 40 - Pulizia delle aree adibite a Feste Paesane, Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti.

Le aree occupate da feste paesane, spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

IL provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità

di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di Luna Park. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato dovrà ricadere sui gestori delle attività di che trattasi.

Art. 41 - Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo relativo ai rispettivi posteggi e ad esso circostante, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta.

Per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti generati in occasione di mercati periodici e fiere autorizzati in area pubblica, a cura dell'Ente promotore dovrà essere sottoscritta apposita convenzione con l'Ente Gestore che fisserà il corrispettivo economico in relazione alle eventuali esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del pubblico servizio normalmente prestato.

Art. 42 - Esercizi stagionali, piscine e campeggi

Esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi dovranno far pervenire all'Ente Gestore, con preavviso di 10 gg., la data di inizio dell'attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero la sottoscrizione di apposito contratto in quanto i rifiuti prodotti siano per quantità o natura da ritenersi rifiuti speciali.

E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e all'immissione dei rifiuti nei contenitori di rifiuti solidi urbani collocati dall'Ente Gestore su area pubblica o concordata, ovvero nei contenitori per rifiuti speciali messi a disposizione attraverso la sopracitata convenzione di smaltimento di rifiuti speciali.

Art. 43 - Pulizia dei terreni non edificati

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo ogni area dovrà essere provvista di opere di sbarramento degli accessi e salvo che per i terreni agricoli, di recinzione, così da evitare l'inquinamento del suolo e l'immissione di rifiuti da parte di terzi. Tali opere dovranno essere mantenute in perfetta efficienza a cura dei proprietari e/o di chi ha la disponibilità delle aree.

In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno sarà obbligato con ordinanza, previa diffida, alla pulizia, al ripristino delle condizioni originarie dell'area e all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

In caso di inadempienza l'intervento sarà eseguito dall'Ente Gestore, così come previsto al precedente art. 33 lettera h).

Art. 44 - Disposizioni sanzionatorie per l'abbandono di rifiuti di particolari tipologie

Fermo restando il divieto di abbandono dei rifiuti di cui all'art. 9 del DPR 915/82, specifiche ipotesi sanzionatorie, da definirsi con ordinanze del Sindaco, colpiscono l'abbandono di rifiuti appartenenti a particolari tipologie, con specifico riferimento alle seguenti ipotesi

- a) abbandono di rifiuti di qualunque tipo e natura su aree e spazi pubblici o soggetti ad uso pubblico, comprese le rive di corsi d'acqua e canali esternamente al perimetro dell'area di espletamento del servizio di spazzamento;
- b) abbandono incontrollato di rifiuti derivanti da demolizione e scavi in qualsiasi area pubblica e privata del territorio comunale.

TITOLO VI - DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI ESTERNAMENTE ALL'AREA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

Art. 45 - Ambito di applicazione delle disposizioni del presente titolo

Le disposizioni del presente titolo sono dettate con esclusivo riferimento ai rifiuti urbani interni prodotti all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta come definito al precedente art.13.

Art. 46 - Obblighi generali dei residenti nelle zone non raggiunte dal pubblico servizio

I cittadini residenti all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo organizzando anche all'interno delle abitazioni e/o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più vicino contenitore di raccolta.

E' ammesso lo smaltimento nelle concimaie, ove consentite, destinate all'accumulo dello stallatico o alla produzione di compost, della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.

E' vietato incendiare i rifiuti all'aperto.

Art. 47 - Rifiuti per i quali siano state istituite forme di raccolta differenziata

I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta separata dovranno essere conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nei centri di conferimento attrezzati.

Art. 48 - Rifiuti urbani pericolosi e contenitori di fitofarmaci

Anche per i rifiuti pericolosi che vengano originati all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani valgono le norme e prescrizioni del conferimento separato.

TITOLO VII - NORME GENERALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI

Art. 49 - Principi generali e criteri di comportamento

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, deve essere sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la sicurezza, l'incolumità e il benessere della collettività e

dei singoli;

- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

Il Comune promuove la sperimentazione di forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione di rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia. Ciò potrà anche avvenire con il coinvolgimento del cittadino-utente.

TITOLO VIII - NORME GENERALI PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO

Art. 50 - Obblighi dei produttori di rifiuti urbani o assimilati, compresi i rifiuti urbani pericolosi

Competono ai produttori di rifiuti urbani ed assimilati ed altresì di rifiuti urbani pericolosi, le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

Tutti i produttori di rifiuti urbani, compresi quelli pericolosi o ricuperabili per i quali siano istituite procedure di raccolta differenziata, e di rifiuti speciali assimilati agli urbani, ai sensi del precedente titolo II, sono utenti del servizio comunale di smaltimento e pertanto soggetti alla relativa tassa comunale rapportata alle superfici di produzione ed alle produttività specifiche, ponderale e volumetrica, come statisticamente rilevate.

Non è ammessa la facoltà di richiedere l'esclusione dal servizio ordinario, né quella di richiedere servizi di conferimento diversi da quelli posti in essere in via generale dal Comune.

Art. 51 - Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali non assimilati

I produttori di rifiuti speciali non assimilati sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e a provvedere a proprie spese ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme contenute nel D.P.R. 10.9.82 n° 915 e successive integrazioni. Per il loro smaltimento dovranno essere pertanto stipulate apposite convenzioni con ditte debitamente autorizzate.

Il Comune ha facoltà di richiedere ai produttori di esibire le convenzioni stipulate e la documentazione comprovante l'effettivo avvenuto smaltimento per un periodo di cinque anni precedenti la richiesta.

Qualora il Comune gestisca anche lo smaltimento di rifiuti speciali non assimilati (servizi integrativi), i produttori hanno facoltà di servirsi del servizio comunale stipulando con esso apposita convenzione secondo uno schema approvato dalla Giunta comunale che prevede il pagamento di tariffa stabilita dalla Giunta stessa sulla base del principio della copertura dei costi.

Il servizio su convenzione per lo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati non implica la non assoggettabilità delle superfici alla tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti urbani qualora presso lo stesso insediamento siano presenti entrambe le casistiche di produzione.

Art. 52 - Obblighi dei produttori dei rifiuti tossici e nocivi

I produttori di rifiuti tossici e nocivi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere a proprie spese ad un loco adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme contenute del D.P.R. 10.9.82 n. 915 e successive integrazioni.

Le procedure per il loro smaltimento sono definite in analogia a quanto indicato al precedente art. 51.

Ogni fase dello smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi deve essere autorizzata dall'Ente preposto.

Art. 53 - Divieti ed obblighi

È assolutamente vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti o scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde ecc.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari o ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere diversamente da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è rigorosamente proibita.

L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti allo scopo.

Art. 54 - Ordinanze contingibili ed urgenti

In considerazione di quanto previsto dall'art. 12 del D.P.R. 915/82, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informando tempestivamente la Regione ed il Ministero della Sanità.

Art. 55 - Conferimento dei rifiuti speciali tossici e nocivi

Il conferimento dei rifiuti di cui all'articolo precedente deve essere eseguito in appositi contenitori ed attrezzature.

E' tassativamente vietato il conferimento di questi rifiuti nei cassonetti o punti di accumulo specifici per accogliere i rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del precedente Regolamento.

E' tassativamente vietato il conferimento di questi rifiuti nei cassonetti adibiti ad accogliere i rifiuti speciali non assimilabili ma comunque destinati allo smaltimento finale ad impianti di discarica di 1^a categoria o ad altri impianti di smaltimento dei rifiuti urbani.

Il conferimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi è vietato ad imprese e ditte che non siano in possesso delle apposite autorizzazioni ai sensi del D.P.R. 915/82.

TITOLO IX - REGIME SANZIONATORIO

Art. 56 - Sanzioni

Ferme restando le sanzioni previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n° 15, in caso di accertato illegittimo conferimento al servizio pubblico si applicano le sanzioni di cui all'art. 76 del Dlgs 507/93 oltre al pagamento della tassa dovuta.

Le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento sono punite, ai sensi del Titolo V del D.P.R.915 del 10 settembre 1982 e altresì, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da Leggi, Decreti e Regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24 Novembre 1981, n. 689, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di seguito indicati:

RIFERIMENTO	VIOLAZIONE	CASISTICA	SANZIONE
		minima	massima
ART. 18 - 34 - 44 - 53	Scarico o abbandono di rifiuti in area pubblica o privata		Rifiuti urbani o assimilati
	Rifiuti speciali		Rifiuti tossici o nocivi
			20.000
			100.000
			200.000 1.000.000
			2.000.000
5.000.000			
ART. 18 - 46	Incendio di rifiuti in area pubblica o privata		Rifiuti urbani o assimilati
	Rifiuti speciali		Rifiuti tossici o nocivi
			50.000
			100.000
			200.000 500.000
			1.000.000
2.000.000			
ART. 19 - 46	Danneggiamento o esecuzione di scritte o affissione di manifesti o targhette sulle attrezzature rese disponibili dall'Ente Gestore per il contenimento dei rifiuti (cassonetti, cestini, contenitori per raccolte differenziate).		

100.000

500.000

ART. 18 - 27 - 53 Cernita dei rifiuti nei contenitori predisposti dall'Ente Gestore

10.000

100.000

ART. 18 - 27 Deposito dei rifiuti all'esterno dei contenitori predisposti dall'Ente Gestore

10.000

100.000

ART. 19 - 20 - 25 - 28

Conferimento nei contenitori predisposti dall'Ente Gestore di rifiuti impropri o non adeguatamente confezionati Rifiuti urbani o assimilati

Rifiuti urbani pericolosi

Rifiuti speciali

Rifiuti tossici o nocivi 10.000

50.000

100.000

200.000 100.000

500.000

1.000.000

2.000.000

ART. 18 - 27 Conferimento dei rifiuti nei contenitori predisposti dall'Ente Gestore fuori degli orari indicati

10.000

100.000

ART. 17 - 27 Spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dall'Ente Gestore

20.000

200.000

ART. 17 - 28 Parcheggio di autoveicoli o altri comportamenti che costituiscano intralcio alla movimentazione dei contenitori predisposti dall'Ente Gestore per il conferimento dei rifiuti.

20.000

200.000

ART. 34 Getto di rifiuti sul suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico rifiuti urbani o assimilati

rifiuti urbani pericolosi

rifiuti speciali

rifiuti tossici o nocivi 5.000

50.000

50.000

100.000 50.000

200.000

500.000

1.000.000

ART. 30 - 27 - 51 Mancato rispetto dell'obbligo di avvalersi delle procedure di raccolta differenziata

rifiuti urbani pericolosi

materiali recuperabili

20.000

10.000

200.000

100.000

ART. 27 Attuazione non autorizzata di procedure per la raccolta differenziata

rifiuti urbani o assimilati

rifiuti urbani e pericolosi

100.000

50.000

1.000.000

500.000

ART. 27 Conferimento di rifiuti ad operatori non autorizzati rifiuti urbani o assimilati

rifiuti urbani e pericolosi 20.000

10.000 200.000

100.000

ART. 35 Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree adibite a carico e scarico merci ovvero deaffissione di manifesti rifiuti urbani o

assimilati

rifiuti urbani pericolosi

rifiuti speciali

rifiuti tossici o nocivi 10.000

20.000

20.000

50.000 100.000

									200.000
									200.000
500.000									
ART. 36	Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree occupate da cantieri quotidianamente ed alla cessazione dell'attività								
	rifiuti urbani o assimilati								
	rifiuti urbani pericolosi								
	rifiuti speciali								
								rifiuti tossici o nocivi	10.000
									20.000
									20.000
								50.000	100.000
									200.000
									200.000
500.000									
	ART. 38	Contravvenzione al divieto di sporcare il suolo pubblico con deiezioni di animali domestici							
									20.000
200.000									
ART. 39	Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di pubblici esercizi in aree pubbliche							rifiuti urbani o assimilati	
	rifiuti urbani pericolosi								
	rifiuti speciali								
								rifiuti tossici o nocivi	10.000
									20.000
									20.000
								50.000	100.000
									200.000
									200.000
500.000									
ART. 40	Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di Luna Park, circhi o spettacoli viaggianti							rifiuti urbani o assimilati	
	rifiuti urbani pericolosi								
	rifiuti speciali								
								rifiuti tossici o nocivi	10.000
									20.000
									20.000
								50.000	100.000
									200.000
									200.000
500.000									
ART. 41	Contravvenzione agli obblighi imposti ai concessionari ed agli occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al								
	dettaglio							rifiuti urbani o assimilati	
	rifiuti urbani pericolosi								

rifiuti speciali

rifiuti tossici o nocivi 10.000

20.000

20.000

50.000 100.000

200.000

200.000

500.000

ART. 42 Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di esercizi stagionali, piscine e campeggi rifiuti urbani o assimilati

rifiuti urbani pericolosi

rifiuti speciali

rifiuti tossici o nocivi 10.000

20.000

20.000

50.000 100.000

200.000

200.000

500.000

ART. 43 Contravvenzione all'obbligo di pulizia di terreni non edificati

100.000

1.000.000

ART. 44 Divieto di abbandono dei rifiuti su aree e spazi pubblici o soggetti ad uso pubblico, comprese le rive di corsi d'acqua e canali esternamente all'area di espletamento del servizio di spazzamento. rifiuti urbani o assimilati

rifiuti urbani pericolosi

rifiuti speciali

rifiuti tossici o nocivi 10.000

20.000

20.000

50.000 100.000

200.000

200.000

500.000

ART. 44 Divieto di abbandono dei rifiuti derivanti da demolizioni e scavi in qualsiasi area del territorio Comunale

50.000

500.000

N.B. L'importo delle sanzioni potrà essere variato da ciascuna Amministrazione Comunale in base a proprie considerazioni di carattere locale.

